

[APPLICAZIONE PAC] Le frequenti piogge del 2009 rendono più probabili le penalizzazioni

Seminativi e condizionalità

[DI ANGELO FRASCARELLI]

Da tenere sotto controllo: protezione del suolo dall'erosione e sgrondo acque

La condizionalità impone agli agricoltori di mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali (Bcaa). Ogni requisito delle Bcaa si chiama **norma**.

Per i seminativi, l'agricoltore deve rispettare cinque norme (tab. 1), che riguardano impegni di natura agronomica (limitazione dell'erosione, avvicendamento, regimazione delle acque superficiali, struttura e fertilità dei terreni) ed ambientale (manutenzione degli elementi caratteristici

del paesaggio), assicurando nel contempo un livello minimo di mantenimento per evitare rischi di deterioramento degli habitat.

[I PROBLEMI DEL 2009]

Alcune norme della condizionalità non sono particolarmente impegnative, perché rientrano nella normale e corretta gestione agronomica dei seminativi. Altre norme, invece, richiedono una maggiore attenzione poiché impongono alcuni vincoli che possono essere molto gravosi per gli agricoltori (tab. 2).

Per il 2009, si evidenziano alcuni problemi specifici, legati al particolare andamento stagionale, caratterizzato da frequenti e persistenti piogge, che rendono più probabili le penalizzazioni per il mancato rispetto della condizionalità, soprattutto per quanto riguarda la protezione del suolo dall'erosione e lo sgrondo delle acque. Vediamo nel dettaglio le princi-

[TAB. 1 – NORME BCAA PER TERRENI A SEMINATIVO]

NORMA	DESCRIZIONE
1.1	Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio
2.1	Gestione delle stoppie e dei residui vegetali
2.2	Avvicendamento delle colture
3.1	Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali
4.4	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

pali norme della condizionalità per i seminativi, al fine di evidenziare i fattori critici.

[LA NORMA 1.1]

Per il 2009, potrebbero verificarsi alcuni problemi nel rispetto della norma 1.1. "Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio". Essa si applica ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. Infatti, quest'anno, i fenomeni erosivi si sono manifestati in modo diffuso in diverse aree dell'Italia centro meridionale, a causa delle forti piogge, che si sono verificate da novembre 2008 ad aprile 2009.

La norma 1.1 obbliga la realizzazione di solchi acquai temporanei, in modo che l'acqua piovana, sia convogliata nei fossi ai bordi dei campi, senza provocare fenomeni erosivi. I solchi acquai temporanei devono avere un andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza.

Sono esenti dall'adempimento della norma 1.1 le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m.

[IL RISCHIO DEI FENOMENI EROSIVI]

L'agricoltore che non ha realizzato tali solchi acquai temporanei è inadempiente dal punto di vista della condizionalità.

Negli anni scorsi, la norma 1.1 non ha destato particolari problemi perché, in assenza di fenomeni erosivi, l'agricoltore non veniva penalizzato, anche se non venivano realizzati i solchi acquai. Invece, que-



[TAB. 2 – LE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI SEMINATIVI IN BCAA

NORMA	DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI ADEMPIMENTI	DEROGHE
NORMA 1.1 Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio	<p>La norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.</p> <p>Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.</p> <p>In assenza di ulteriori provvedimenti delle Regioni, la presente norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza.</p> <p>I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.</p>	<p>1) laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai;</p> <p>2) laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione; in tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.</p>
NORMA 2.1 Gestione delle stoppie e dei residui vegetali	<p>È vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Le Regioni specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno; - l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e vegetazionali (presenza di boschi, etc.), al fine di adattare gli adempimenti previsti alle condizioni locali; - gli impegni alternativi finalizzati a mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, nel caso siano adottate le deroghe. 	<p>1) per le superfici investite a riso;</p> <p>2) nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie;</p> <p>3) interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.</p>
NORMA 2.2 Avvicendamento delle colture	<p>È vietata la monosuccessione per una durata superiore a cinque anni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro. Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto. La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini della presente norma, come monosuccessione dello stesso cereale.</p> <p>Le regioni specificano, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la durata massima della monosuccessione di cereali stabilendola, alternativamente, pari a due, tre, quattro o cinque anni o anche con durata differenziata in funzione di specifici gruppi di cereali, di determinati areali, di particolari caratteristiche pedoclimatiche e degli ordinamenti produttivi delle aziende, al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali; - gli impegni finalizzati a ripristinare il livello di sostanza organica del suolo nel caso in cui, a seguito del ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, sia stata accertata una diminuzione del livello di sostanza organica. 	<p>1) monosuccessione di riso;</p> <p>2) dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel «periodo in deroga». Per «periodo in deroga» si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;</p> <p>3) eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.</p>

st'anno tali fenomeni sono molto diffusi e, in fase di controllo, l'assenza di solchi e la presenza di fenomeni erosivi potrebbe generare una penalizzazione.

Invece, qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti, ma l'agricoltore abbia correttamente applicato la norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata. Questo è un caso frequente quest'anno; infatti in molti terreni la presenza di solchi acquai non è stata sufficiente a limitare l'erosione, soprattutto nel centro-sud, ove le piogge sono state persistenti e

concentrate. In sintesi, se l'agricoltore ha realizzato i solchi acquai non rischia nulla, anche se si è verificata l'erosione.

[LE DEROGHE

Per ogni norma sono previste alcune deroghe. Nel caso della norma 1.1, sono previste due deroghe:

- rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai;

- assenza di una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei.

In tali casi, tuttavia, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

[LA NORMA 3.1

Anche nei terreni di pianura, gli agricoltori sono assoggettati ad impegni legati alla gestione dell'acqua piovana; in questo caso si tratta di mantenere in efficienza la rete idraulica aziendale (scoline e canali collettori), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

La rete scolante deve essere funzionante per evitare ristagni di acqua, allo scopo di mantenere la struttura del terreno.

In pratica, l'agricoltore deve provvedere alla ripulitura delle scoline e dei canali collettori dalla vegetazione invasiva e realizzare sistemazioni idraulico-agrarie quando necessarie.

[I CONTROLLI

L'inosservanza delle norme – sia per un'azione contraria, che per un'omissione dell'agricoltore beneficiario –

[SEGUE TAB. 2 – LE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI SEMINATIVI IN BCAA

NORMA	DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI ADEMPIMENTI	DEROGHE
NORMA 3.1 Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine	Gli agricoltori devono: a) mantenere in efficienza la rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque; b) eseguire le lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo. Le Regioni specificano con propri provvedimenti: - l'eventuale intervallo temporale di applicazione degli impegni; - l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e ordinamenti produttivi delle aziende a cui riferire l'applicazione delle norme; - le caratteristiche della rete di sgrondo; - l'eventuale indicazione delle modalità d'uso delle macchine per determinate tipologie di lavorazione del terreno	1) Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. 2) In presenza di drenaggio sotterraneo. 3) In caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. È obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.
NORMA 4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio	Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori devono rispettare i seguenti impegni: a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbata; b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati; c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE; d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c). Le Regioni, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, gli impegni relativi alla presente norma. In assenza di provvedimenti delle Regioni, la norma prevede il divieto di eliminazione dei terrazzamenti e, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.	1) È consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati); 2) livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

comporta la riduzione parziale o totale del diritto ai pagamenti diretti.

Nel caso della norma 1.1, i controllori possono applicare decurtazioni qualora si riscontrino le seguenti situazioni:

- presenza di scheletro portato in superficie;
- presenza di solchi erosi di dimensioni superiori ai 30 cm;

- insorgenza di fenomeni franosi;
- assenza totale di solchi acquai.

Nel caso della norma 3.1, i controllori possono applicare decurtazioni qualora si riscontrino le seguenti situazioni:

- presenza di scoline e/o canali collettori inefficienti (invasi da vegetazione oppure

troppo superficiali o mal posti);
 - mancato mantenimento della baulatura (ove preesistente).

I controlli sono effettuati tramite due modalità:

- in primo luogo, attraverso la fotointerpretazione in cui sono perfettamente visibili i terreni che presentano feno-

meni erosivi e/o ristagni di acqua;

- in secondo luogo, attraverso controlli in campo.

La responsabilità dei controlli è affidata ad Agea o agli Organismi Pagatori regionali, i quali possono affidare l'effettuazione dei controlli della condizionalità ad enti specializzati. ■

[CGO E BCAA Le basi normative

Ambientali (BCAA).

Sullo stesso argomento, la Commissione europea ha emanato il Reg. Ce 796/2004 che riporta le modalità applicative della condizionalità ed il relativo sistema di controllo.

A livello nazionale, la condizionalità è disciplinata dal Decreto Mipaaf n. 12541 del 21 dicembre 2006, modificato ed integrato (per l'annualità 2009) dal Decreto Mipaaf del 24 novembre 2008 (GU n. 302 del 29-12-2008).

La normativa è completata da specifici provvedimenti regionali e da una Circolare Agea sui controlli.

A livello normativo, il Reg. Ce 73/2009 stabilisce che ogni agricoltore beneficiario di aiuti diretti è tenuto a rispettare due categorie di requisiti:

- **Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO);**
- **Buone Condizioni Agronomiche e**

I **CGO** sono rappresentati da **18 direttive e regolamenti comunitari** (chiamati **atti**). Essi sono suddivisi in campi della condizionalità, di cui:

- n. 5 atti riguardano l'*ambiente*;
- n. 3 atti, l'*identificazione e la registrazione degli animali*;
- n. 4 atti, la *sanità pubblica, la salute degli animali e delle piante*;
- n. 3 atti, la *notifica delle malattie*;
- n. 3 atti, il *benessere degli animali*.

Le **BCAA** rappresentano le condizioni agronomiche ed ambientali minime in cui dovrebbero essere tenuti i terreni agricoli; ogni requisito delle BCAA si chiama **norma**.

Gli impegni per il mantenimento dei terreni in BCAA sono differenziati per tipologia di terreno: *seminativo, terreni ritirati dalla produzione, pascolo permanente, oliveti, vigneti*. ■